

Verbale di Accordo

In Treviso, addì 22 marzo 2012

tra

- l'Associazione Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Treviso - ANCE TREVISO rappresentata dalla delegazione sindacale composta dai signori Italo Comarella, Silvano Armellin, Fiorenzo Corazza, Alberto Dal Zilio, Davide Feltrin, Giovanni Marcon, Zelio Pirani, Paolo Valerio e Massimo Vendramin

e, in ordine alfabetico,

- la Federazione Nazionale lavoratori Edili Affini e del legno – Fe.N.E.A.L. - Sindacato della provincia di Treviso, aderente alla Unione Italiana del lavoro U.I.L., rappresentata dai signori Celso Bortolotto e Gianluca Quatrale;
- la Federazione Italiana lavoratori Costruzioni ed Affini – F.I.L.C.A. – Sindacato della provincia di Treviso, aderente alla Confederazione Italiana Sindacati lavoratori C.I.S.L., rappresentata dai signori Francesco Orrù e Marco Potente;
- la Federazione Italiana lavoratori del legno, dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive – F.I.L.L.E.A. - Sindacato della provincia di Treviso, aderente alla Confederazione Generale Italiana del lavoro C.G.I.L., rappresentata dai signori Mauro Visentin e Loris Dottor ,

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del c.c.p.l. 26 ottobre 2006 integrativo del C.C.N.L. 19.04.2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini, da valere per la Provincia di Treviso.

Allegato 1 - Art.1 Orario di lavoro

Allegato 2 - Art.2 Indennità Territoriale di Settore

Allegato 3 - Art.3 Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)

Allegato 4 - Art. 5 Ferie

Allegato 5 - Art. 8 Trasferta

Allegato 6 - Art.9 Mensa

Allegato 7 - Art.13 Anzianità professionale edile territoriale

Allegato 8 - Art.13-bis Trattamento CIGO apprendisti

Allegato 9 - Art.14 Fondo speciale

Allegato 9-bis - Fondo lavori usuranti

Allegato 10 - Art.17 Orario di lavoro

Allegato 11 - Art.18 Premio di produzione

Allegato 12 - Art.19 Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)

Allegato 13 - Art.21 Comitato paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Allegato 14 - Art.22 Formazione Professionale

Allegato 15 - Art.22bis Libretto per la formazione professionale e anagrafica

Allegato 16 - Art.25 Cariche sindacali

Allegato 17 - Art.28 Decorrenza e durata

Allegato 18 - Allegato B - Rimborso forfetario frequenza corsi

Allegato 19 - Allegato C - Regolamento relativo all'accantonamento e al pagamento dell'E.V.R

per gli operai

Le Parti si richiamano integralmente ai Protocolli ed agli accordi sottoscritti in sede nazionale, nonché al protocollo 15.12.2011 firmato da Ance, Feneal, Filca, Fillea del Veneto, per quanto riguarda: l'istituzione della borsa lavoro e la banca dati per la regolarità contributiva.

Le Parti provvederanno altresì alla riscrittura integrale del nuovo c.c.p.l., in conformità a quanto sopra e per le modifiche necessarie all'aggiornamento dei riferimenti normativi e contrattuali.

Letto, firmato e sottoscritto

ANCE TREVISO




Alberto Del Zile
Giampa Panga
Romano Zucchi
Piero Velasco

Fe.N.E.A.L. - U.I.L. di Treviso



F.I.L.C.A. - C.I.S.L. di Treviso



F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. di Treviso



Art. 1

Orario di lavoro

Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 19 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, si intendono qui riportati per intero con le ulteriori seguenti determinazioni ed integrazioni:

- a) Con riferimento al combinato disposto dall'art.5, terzo comma, e dell'art.38, terzo comma, lettera a), del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, l'orario normale contrattuale di lavoro in provincia di Treviso per gli operai di produzione ed i gruisti è di 40 ore settimanali di media annua.
- b) Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'intera normativa dell'orario di lavoro è quella stabilita dall'art.6 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.
- c) I quattro mesi dell'anno durante i quali è consentito alle imprese, ai sensi dell'art.8 del R.D. 10.09.1923 n.1955 e R.D. 10.09.1923 n.1957, come previsto dall'art.16 del D.Lgs. 8.04.2003 n.66, e previo avviso alla Direzione Provinciale di Lavoro – Settore Ispezioni, di superare l'orario normale di 40 ore settimanali, sono per la provincia di Treviso i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre.

In tali mesi, gli operai, su richiesta preventiva dell'impresa come regolamentata dall'art.19, terzo e quarto comma del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, sono tenuti ad effettuare prestazioni di lavoro eccedenti le 40 ore settimanali fino ad un massimo di 5 ore settimanali. Per tali prestazioni eccedenti, fermo restando il carattere ordinario del lavoro, sono dovute le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso. Resta fermo il rispetto del limite delle 48 ore settimanali come durata media di cui all'art.4 del D.Lgs. 8.04.2003 n.66.

- d) Nei casi in cui sorgano difficoltà sull'interpretazione e nell'applicazione della normativa di legge e contrattuale, la questione dovrà essere segnalata tempestivamente alle Organizzazioni territoriali contraenti al fine di prevenire l'insorgere di controversie.

Per quanto concerne la maturazione, il godimento ed il pagamento dei permessi individuali retribuiti, si applicano le norme di cui all'art.5, parte B), del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.

* * *

In relazione a specifiche e motivate richieste da parte di personale dipendente, possono essere convenute particolari modalità di godimento dei permessi maturati, anche attraverso l'accorpamento degli stessi, tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive dell'impresa.

Per le suddette modalità di godimento la richiesta dovrà essere presentata al datore di lavoro almeno 20 giorni prima dell'inizio del periodo nel quale si intende usufruire dei permessi individuali.

* * *

L'indennità di reperibilità per gli operai, che acconsentono alla richiesta per iscritto del datore di lavoro di essere reperibili anche fuori dall'orario di lavoro normalmente praticato dall'impresa, di

Prel

[Signature]

RF

[Signature]

[Signature]

cui all'articolo 38, comma 3, lett. e) del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, è fissata, a decorrere dal 1° aprile 2012 nelle seguenti misure stabilite in relazione alla articolazione, giornaliera o settimanale della richiesta:

Livelli	Compens o orario	Compenso giornaliero		
		16 ore giorno lavorato	24 ore giorno libero	24 ore giorno festivo
1°-2°-3°- 4°		6,00	8,00	9,00

Qualora il periodo di reperibilità abbia interessato due intere settimane consecutive, per il periodo seguente e consecutivo eccedente le due settimane, l'indennità sopra riportata verrà maggiorata del 10%.

L'indennità di reperibilità è dovuta per i periodi durante i quali il lavoratore rimane reperibile e in attesa di utilizzazione per sopperire ad esigenze non programmate nell'orario di lavoro, garantendo per iscritto al datore di lavoro la sua disponibilità a recarsi presso la sede, luogo di raccolta o nel luogo di intervento, secondo le indicazioni del datore di lavoro, con i tempi normalmente necessari a raggiungere tale destinazione dalla propria residenza, o nei maggiori tempi indicati dal datore di lavoro in relazione alla specifica chiamata.

Il lavoratore dovrà informare il datore di lavoro del prevedibile tempo necessario per intervenire nel luogo in cui è chiamato.

Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e di quello necessario al successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari alla normale retribuzione senza maggiorazioni, oltre il rimborso delle eventuali spese per l'utilizzo del mezzo proprio secondo la tariffa ACI per una autovettura di 1200 cmc e con esclusione di qualsiasi indennità o diaria di trasferta, ferma restando la non computabilità del tempo di guida e del tempo di viaggio ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro.

Le ore di intervento effettuato, rientrano nel computo dell'orario di lavoro.

Resta salva la possibilità, per il datore di lavoro e per il lavoratore, di concordare riposi compensativi.

Ai sensi delle norme vigenti, è permessa la deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive per i lavoratori che prestano la loro opera in regime di reperibilità garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero continuativo di 8 ore ed accordando una protezione adeguata.

L'indennità di reperibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. Pertanto essa non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.C.N.L., ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per tale titolo nelle imprese. Restano, invece, immutate le condizioni eventualmente già praticate da singole imprese se più favorevoli.

Allegato 2

Art. 2

Indennità territoriale di settore

In conformità alle previsioni contenute nell'art.12 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, e nell'Allegato 15 del medesimo Accordo 19.04.2010, dal 1° gennaio 2011 cessa l'E.E.T. e gli importi di E.E.T. in atto al 31 dicembre 2010 sono conglobati nell'indennità territoriale di settore per gli operai.

Con riferimento a quanto sopra previsto, con decorrenza 1° gennaio 2011 gli importi dell'indennità territoriale di settore per gli operai sono stabiliti nelle seguenti misure:

Qualifiche/livelli	Dal 1° gennaio 2011 Indennità Territoriale di Settore (importi orari /euro)
Operaio 4° livello	1,60
Op. specializzato 3° livello	1,49
Op. qualificato 2° livello	1,35
Op. comune 1° livello	1,17
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti	1,04
Custodi, guardiani, portinai con alloggio	0,92

Puel

HK

ME

BLS

PO

JK









Art. 3

Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)

In conformità alle previsioni contenute negli artt. 12 e 38 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, e dal protocollo 15.12.2011 firmato da Ance, Feneal, Filca, Fillea del Veneto, è concordata l'istituzione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia di Treviso e a livello aziendale.

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.C.N.L., ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Le Parti sociali provinciali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, determinano annualmente l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, tenendo conto delle variazioni temporali, su base triennale, di indicatori/parametri provinciali e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.

Ai fini della determinazione annuale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, sono utilizzati, secondo le rispettive incidenze ponderali in termini percentuali, un indicatore determinato dalle Parti sociali provinciali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, nonché i seguenti quattro indicatori/parametri provinciali:

1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso;
2. Monte salari denunciato alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso;
3. Ore denunciate alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso;
4. Valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato dall'ISTAT per la Provincia di Treviso.

Le anzidette Parti sociali provinciali procedono ad individuare annualmente, con specifico atto, l'indicatore/parametro provinciale di propria competenza e le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali di ciascun indicatore/parametro provinciale al fine di una determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), correlata all'effettivo andamento congiunturale del settore quale rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi.

Le medesime Parti sociali provinciali procedono annualmente al raffronto degli indicatori/parametri provinciali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.

Ai fini delle verifiche annuali il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente sono composti di anni solari.

Ai fini dell'individuazione del triennio di riferimento devono essere presi quali anni solari l'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati ed i due precedenti. Il triennio immediatamente precedente è costituito dai tre anni solari precedenti all'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati.

Le Parti sociali determinano le modalità di computo del numero dei lavoratori iscritti, del monte salari e delle ore denunciate alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale è riconosciuto e determinato qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per almeno due degli indicatori/parametri considerati.

Prel

Al FE

Al FE

Al FE

Al FE

Al FE

L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale è determinato, per gli operai e, salvo quanto indicato successivamente, per gli apprendisti operai non minorenni, nella misura pari al 6% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio 2010, per tutta la validità del presente contratto, qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per tutti gli indicatori/parametri considerati.

Qualora la variazione pari o positiva non dovesse risultare per tutti gli indicatori/parametri considerati, ma dovesse comunque risultare per almeno due degli stessi, il predetto importo è ridotto a una misura percentuale dello stesso pari alla somma delle incidenze percentuali relative agli indicatori/parametri per i quali risulta una variazione pari e/o positiva, e comunque non inferiore al 30%.

Per gli apprendisti operai minorenni, ai quali, nelle more del completamento della disciplina relativa all'istituto dell'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione, si applica la normativa contrattuale dell'art.92 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.

Le Parti sociali provinciali si incontrano entro il mese di ottobre di ciascun anno per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, in conformità alle previsioni contenute negli artt. 12 e 38 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.

L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), determinato in via definitiva a livello provinciale, è corrisposto in quote mensili.

Le Parti sociali provinciali comunicano, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso:

- l'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) determinato in via definitiva a livello provinciale, da corrispondersi dalle imprese, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei sotto indicati due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;
- l'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura minima provinciale, da corrispondersi dalle imprese, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei sotto indicati indicatori/parametri aziendali. Tale importo è stabilito in misura pari all'1,8 % dei minimi di paga base mensili in vigore alla data del 1° gennaio 2010 più il 50% dell'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) determinato in via definitiva a livello provinciale che eccede il precedente addendo;
- il periodo di decorrenza e di validità delle predette corrisposizioni;
- il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente validi per la verifica annuale a livello aziendale di cui sotto;
- le modalità di calcolo delle ore denunciate in Cassa Edile per la determinazione del relativo indicatore/parametro aziendale.

L'impresa procede alla determinazione degli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), dovuti a livello aziendale.

Ai fini di cui sopra l'impresa procede al calcolo dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:

1. ore relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse edili, anche diverse dalla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, secondo le medesime modalità individuate al livello provinciale;
2. volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA

Proel

Ch Fe

Blu

[Signature]

dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge.

L'impresa confronta tali indicatori/parametri aziendali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente, entrambi come comunicati dalle Parti sociali provinciali.

All'esito del predetto confronto, l'azienda:

a) corrisponderà, mediante accantonamento mensile presso la Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, con decorrenza e per il periodo di validità previsti, gli importi mensili dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura determinata in via definitiva a livello provinciale, come comunicata annualmente dalle Parti Sociali provinciali, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;

b) corrisponderà, mediante accantonamento mensile presso la Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, con decorrenza e per il periodo di validità previsti, gli importi mensili dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) esclusivamente nella misura minima provinciale, come comunicata annualmente dalle Parti Sociali provinciali, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori/parametri aziendali;

c) non corrisponderà l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe negative.

Ai fini di quanto previsto dalle precedenti lettere b) e c) verrà attivata la seguente procedura:

- l'impresa renderà una autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori/parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;
- la suddetta Associazione e/o la predetta Cassa Edile informeranno con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiveranno un confronto con le stesse per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione devono corrispondere, mediante accantonamento presso la Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura mensile determinata in via definitiva a livello provinciale, come comunicata annualmente dalle Parti Sociali provinciali mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, di cui al ventunesimo comma lettera a), relativamente all'anno di costituzione. Successivamente l'erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) seguirà l'esito del confronto degli indicatori/parametri aziendali ed a tali fini e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto per 12 mensilità.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto, ai fini della corresponsione dell'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), la frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Nel caso di prestazione a tempo parziale, l'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto in misura proporzionale all'entità della prestazione lavorativa.

Prel

AS

AS

BLU

AS

AS

AS

La corresponsione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), determinato come sopra a consuntivo, è effettuato mediante accantonamento mensile presso la Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, secondo le modalità stabilite nel Regolamento allegato al presente contratto.

Gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo gli importi convenzionalmente individuati nel Regolamento allegato al presente contratto.

Il pagamento ai lavoratori degli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), loro spettanti ed accantonati, verrà effettuato dalla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso in unica soluzione annuale entro il mese di febbraio dell'anno successivo con riferimento a quanto accantonato di competenza dell'anno precedente.

* * *

In sede di prima applicazione le Parti sociali provinciali concordano gli importi mensili dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) da corrispondere con decorrenza 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012.

Le Parti sociali provinciali comunicano entro il 30 aprile 2012, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso:

- l'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) determinato in via definitiva a livello provinciale, con validità dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, da corrispondersi dalle imprese qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;
- l'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura minima provinciale, con validità dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, da corrispondersi dalle imprese qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori/parametri aziendali;
- il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente validi per la verifica annuale a livello aziendale;
- le modalità di calcolo delle ore denunciate in Cassa Edile per la determinazione del relativo parametro aziendale.

In sede di prima applicazione, le imprese procedono alla determinazione degli importi mensili dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), dovuti a livello aziendale, entro il 30 aprile 2012. Gli importi relativi alle mensilità pregresse decorrenti dal mese di gennaio 2012 saranno accantonati cumulativamente all'importo dovuto per il mese di giugno 2012.

Pnel

blu

Allegato 4

Art. 5

Ferie

Gli operai hanno diritto, per ogni anno di anzianità consecutiva presso l'impresa, al godimento delle ferie nella misura di 4 settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell'art.17 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.

All'operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopraindicato per ogni mese intero di anzianità maturato presso l'impresa. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata agli effetti del presente articolo come mese intero.

Premesso che l'epoca delle ferie sarà stabilita, di comune accordo, fra datore di lavoro e lavoratori tenendo presenti le esigenze di lavoro, contemporaneamente per impresa, per cantiere, per squadra oppure individualmente, si conviene che il godimento effettivo delle ferie spettanti agli operai aventi diritto resta, di norma, così regolamentato:

- a) due settimane consecutive di ferie collettive nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre e da convenirsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- b) una terza settimana, in qualsiasi periodo indicato dai singoli lavoratori aventi diritto i quali dovranno darne comunicazione al datore di lavoro almeno trenta giorni prima;
- c) in ogni caso, i giorni di ferie che alla data del 16 dicembre risultino ancora spettanti saranno goduti in forma collettiva in concomitanza con le festività natalizie.

In caso di ferie frazionate, 5 giorni equivalgono ad 1 settimana. In caso di ferie per impresa, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui all'articolo 18 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.

Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, fermo restando quanto previsto con riferimento alle ferie collettive, e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, è permesso ai lavoratori di usufruire di due delle quattro settimane di ferie nell'arco di 24 mesi successivi all'anno di riferimento. Resta fermo l'obbligo di usufruire di due settimane di ferie nel corso del suddetto anno.



Art. 8
Trasferta

Con riferimento al 2° comma dell'art.21, lettera A), del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, si conviene che la diaria di trasferta spettante agli operai comandati a prestare la propria opera fuori dei confini territoriali del Comune per il quale sono stati assunti – sia che il cantiere di destinazione si trovi entro l'ambito territoriale sia che si trovi fuori l'ambito territoriale della provincia di Treviso – resta regolamentata come segue:

- 1) Nel caso in cui l'impresa decida di effettuare il trasporto degli operai con mezzi propri, spetta agli operai che usufruiscono di detto servizio una diaria di trasferta, nelle seguenti misure:
 - a) per le distanze comprese tra i 03 ed i 40 km. fuori del confine territoriale del Comune per il quale è stato assunto: diaria pari ad €. 8,00. Dal 1° aprile 2012 la diaria è elevata a €. 9,00;
 - b) per le distanze comprese tra i 40 ed i 60 km. fuori del confine territoriale del Comune per il quale è stato assunto: diaria pari ad €. 9,00. Dal 1° aprile 2012 la diaria è elevata a €. 10,00;
 - c) per le distanze comprese tra i 60 ed i 120 km. fuori del confine territoriale del Comune per il quale è stato assunto: diaria pari ad €. 16,00. Dal 1° aprile 2012 la diaria è elevata a €. 18,00;
 - d) per le distanze comprese tra i 120 ed i 200 km. fuori del confine territoriale del Comune per il quale è stato assunto: diaria pari a €. 19,00. Dal 1° aprile 2012 la diaria è elevata a €. 21,00;
 - e) per ulteriori distanze oltre i 200 km. fuori del confine territoriale del Comune per il quale il lavoratore è stato assunto: diaria di ulteriori €. 7,00 per ogni ulteriore fascia di 100 km. Dal 1° aprile 2012 l'importo è elevata a €. 8,00.

All'operaio comandato alla guida dell'automezzo adibito al trasporto degli operai spetta, oltre alla diaria sopra prevista, anche la corresponsione della normale retribuzione per il tempo impiegato per il servizio, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro.

- 2) Nel caso in cui l'impresa concordi di effettuare il trasporto con automezzo di proprietà di un dipendente – che in tal caso dovrà provvedere alla guida dell'automezzo medesimo – spetta agli operai che usufruiscono di detto servizio la medesima diaria di trasferta di cui al punto 1), comma 1°.

Inoltre al proprietario/conducente dell'automezzo spetta la corresponsione della normale retribuzione per il tempo impiegato per il servizio, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro, oltre al rimborso delle spese calcolate sulla base della tariffa ACI per una autovettura di 1200 cmc.

- 3) Nel caso in cui l'operaio, nell'accertata impossibilità di usufruire di uno dei mezzi di trasporto di cui ai precedenti punti 1) e 2), si rechi sul posto di lavoro con mezzi propri avrà diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio da concordare preventivamente tra le parti – tenendo anche presente il costo effettivo del trasporto pubblico per un ugual tragitto e le tariffe ACI per l'uso di una autovettura di 1200 cmc – al riconoscimento della diaria di trasferta di cui al punto 1), comma 1°.
- 4) Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate da singole imprese.

Handwritten signatures and initials:
Pue, he PE, *** (with signature), [signature], [signature], [signature]

La diaria di cui ai punti precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando quest'ultimo venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza od abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'operaio che percepisce la diaria di trasferta ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio di lavoro.

* * *

Pernottamento in luogo

In caso di trasferta con pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta a provvedere al trasporto degli operai e per l'alloggio ed il vitto od il rimborso delle spese relative ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.

In caso di trasferta cui segua pernottamento in luogo, l'operaio ha diritto, sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno, alla diaria di trasferta regolamentata nella prima parte, punto 1), comma 1°, del presente articolo. Successivamente ha diritto a una diaria giornaliera pari al 10% della retribuzione oraria di cui al punto 03) dell'articolo 24 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, per tutte le ore di lavoro effettivamente lavorate.

Le suddette diarie assorbono, sino a concorrenza, i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle imprese.

Qualora al trasporto provveda l'impresa con mezzi propri, all'operaio comandato alla guida dell'automezzo spetta, oltre alle diarie di cui sopra, anche la corresponsione della normale retribuzione per il tempo impiegato per il servizio, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro.

* * *

Resta salva la particolare disciplina prevista dall'art.21 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, per determinate categorie di lavoratori.

* * *

Adempimenti ex art.118, comma 6, D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163

Salvo quanto previsto dall'Accordo interprovinciale del 20 maggio 2008 (c.d. Accordo sulla "trasferta veneta" di cui sotto), l'impresa, indipendente dalla provincia di provenienza, dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal periodo di paga in cui inizia la trasferta.

Salvo quanto previsto dall'Accordo interprovinciale del 20 maggio 2008 (c.d. Accordo sulla "trasferta veneta" di cui sotto), gli accantonamenti di cui all'art.6 saranno effettuati presso la Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori, con le retribuzioni valide per la provincia di provenienza e con le contribuzioni in atto presso la Cassa Edile di destinazione.

Gli obblighi di cui ai precedenti due commi si applicano anche nei confronti delle imprese subappaltatrici.

Pud

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Regolamentazione della trasferta a livello Veneto

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo nazionale 23 marzo 2006, con Accordo interprovinciale 20 maggio 2008 (c.d. Accordo sulla "trasferta veneta"), e successive modifiche ed integrazioni, recepito nella medesima data con Accordo sindacale provinciale, è convenuto l'avvio una nuova disciplina degli adempimenti contrattuali per i lavoratori, dipendenti da imprese con sedi legali ed operative nelle province del Veneto - con esclusione di Belluno- (d'ora in poi: province del Veneto aderenti) ed iscritte alle rispettive Casse Edili, che siano in trasferta in una delle province stesse.

L'Accordo si applica alle imprese con "sede legale ed operativa" nelle province del Veneto aderenti.

Nel caso di imprese che abbiano sede legale in un provincia del Veneto aderente e sede operativa in un'altra provincia del Veneto aderente, ai fini dell'applicazione dell'Accordo sulla "trasferta veneta", la Cassa Edile del Veneto "di provenienza" del lavoratore viene individuata in quella competente in base alla stabile sede di lavoro contrattualmente stabilita per il lavoratore alla data del 30.09.2010, e cioè in base alla sede relativa alla situazione di non trasferta. Rimane ferma la facoltà delle imprese di trasferire il lavoratore ad una diversa sede di lavoro ai sensi dell'art.2103 del c.c.

In base alla nuova disciplina, il dipendente in trasferta potrà rimanere iscritto alla Cassa Edile della provincia del Veneto aderente "di provenienza" (d'ora in poi Cassa Edile del Veneto "di provenienza") che sarà deputata a ricevere i relativi versamenti.

Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico dovuto all'operaio in trasferta e derivante complessivamente da :

- minimo di paga base;
- indennità di contingenza;
- indennità territoriale di settore;
- quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta

previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione del minimo di paga base, dell'indennità di contingenza, dell'indennità territoriale di settore, in vigore nella provincia in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea, e, come l'indennità territoriale di settore, va soggetta alle stesse trattenute contributive e fiscali e costituisce base di riferimento per gli accantonamenti e le contribuzioni dovuti alla Cassa Edile.

All'operaio spettano anche, se dovute, le indennità di cui agli artt. 20 e 23 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, in atto nella provincia in cui si svolgono i lavori.

La contribuzione da versare alla Cassa Edile per gli operai inviati in trasferta è quella in vigore nella Cassa Edile di provenienza.

Peraltro la medesima Cassa provvede a trasferire alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori esclusivamente i contributi afferenti il Comitato Paritetico Territoriale (CPT), nonché le quote territoriali di adesione contrattuale, secondo le aliquote di contribuzione in vigore nella provincia dove si svolgono i lavori.

L'impresa, in applicazione dei contenuti dell'Accordo interprovinciale 20 maggio 2008 (c.d. Accordo sulla "trasferta veneta"), presenterà alla Cassa Edile di provenienza la denuncia mensile

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

dei lavoratori occupati e l'elenco dei lavoratori occupati con l'indicazione dei cantieri aperti nell'altra provincia e dei lavoratori ivi occupati in trasferta.

A fronte delle denunce di cui sopra l'impresa sarà considerata iscritta a tutti gli effetti di legge e di contratto presso la Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori, la quale provvederà a delegare la Cassa Edile di provenienza dell'impresa a riscuotere in nome e per suo conto le contribuzioni e gli accantonamenti contrattuali.

L'impresa provvederà secondo le scadenze ordinarie ad effettuare i versamenti delle contribuzioni e degli accantonamenti contrattuali secondo le misure in vigore nella provincia di provenienza, denunciando distintamente per ogni lavoratore in trasferta gli imponibili mensili attribuiti ai diversi cantieri di fuori provincia dove lo stesso abbia prestato la sua attività nel singolo periodi di paga.

La Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori sarà l'unica competente al rilascio delle certificazioni liberatorie previste dalla vigente normativa di legge, previa verifica della corretta effettuazione delle denunce e dei versamenti con le modalità previste dall'Accordo interprovinciale e dai Regolamenti attuativi.

La titolarità delle deleghe sindacali sarà quella in vigore nel territorio ove si svolgono i lavori, in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. e dalla contrattazione integrativa di riferimento.

Per i lavoratori inviati in trasferta presso circoscrizioni territoriali al di fuori delle province del Veneto aderenti, restano ferme le norme di cui all'art.21 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.

Resta inteso che eventuali interventi della contrattazione nazionale e/o territoriale interprovinciale, in relazione ai temi oggetto dell'Accordo interprovinciale, comporteranno la decadenza della disciplina contenuta nella presente sezione, che è richiamata ai soli fini ricognitivi, per gli aspetti tutti divenuti incompatibili con i nuovi interventi della richiamate contrattazioni.



P. L.

Art. 9
Mensa

- A) Le imprese provvederanno affinché nei cantieri sia assicurata alle proprie maestranze ivi occupate la messa a disposizione del "pasto caldo".

Tale servizio potrà essere attuato attraverso il ricorso a centri di cottura interaziendale esistenti nell'area gestiti da privati o da enti pubblici ovvero da imprese di ristorazione specializzate nella fornitura di pasti in contenitori, e sempre che da parte delle ditte fornitrici sussista la disponibilità di provvedervi a normali condizioni di costo.

La fornitura del pasto dovrà comporsi di un primo, di un secondo, un contorno e pane, con esclusione delle bevande.

L'impresa concorrerà al costo complessivo nella misura del 95% e fino ad un massimo – per pasto – di €. 6,72. Dal 1° aprile 2012 tale importo è elevato a €. 7,50.

La disposizione di cui sopra trova applicazione anche nel caso di apprestamento del servizio di mensa ai sensi dell'articolo 88 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.

- B) Qualora, in relazione alla ubicazione dei cantieri rispetto ai centri di cottura e/o alle imprese di ristorazione esistenti nell'area non si rendesse praticabile per il datore di lavoro la soluzione di cui alla lett.A) del presente articolo, al fine di assicurare ai lavoratori la possibilità di consumare un pasto caldo presso punti di ristoro posti nelle vicinanze del cantiere sempre che compatibili con rilevanti esigenze organizzativo-funzionali dell'unità produttiva, le imprese parteciperanno al costo complessivo per pasto nella misura del 95% e fino ad un massimo per pasto di €.11,00. Dal 1° aprile 2012 tale importo è elevato a €. 12,00.

- C) Ove la regolamentazione più sopra stabilita non abbia la possibilità di trovare puntuale e integrale applicazione, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva pari a €.4,16, corrispondente a €. 0,52 per ogni ora di lavoro ordinario. Dal 1° aprile 2012 l'indennità sostitutiva pari a €.5,20, corrispondente a €. 0,65 per ogni ora di lavoro ordinario.

Su tale importo non vanno computate le percentuali di cui all'art.18 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, essendosene tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità.

L'indennità sostitutiva non spetta all'operaio che non si avvalga del servizio attuato in una delle forme di cui alle lett.A) e B) del presente articolo, salvo il caso di impossibilità di usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte o delle particolari condizioni di salute documentate da certificato medico.

* * *

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per tale titolo nelle imprese. Restano, invece, immutate le condizioni eventualmente già praticate da singole imprese se più favorevoli.

Puel

Al Fe
6/6

7/7

8/8

9/9

10/10

Art. 13

Anzianità professionale edile territoriale

A partire dal 1° ottobre 2006 è istituito un premio di anzianità professionale edile territoriale consistente nella erogazione di euro 100 all'anno. A partire dal 1° ottobre 2012 l'importo è aggiornato a euro 110 all'anno.

Il premio di anzianità professionale edile territoriale spetta all'operaio che nell'anno possa far valere almeno 1.700 ore accantonate presso la Cassa Edile e di assistenza della Provincia di Treviso. Le ore sono computate con gli stessi criteri previsti per l'APE.

L'anno considerato inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre.

L'erogazione è effettuata dalla Cassa Edile e di assistenza della Provincia di Treviso in occasione del 1° maggio dell'anno successivo a quello di maturazione della prestazione.

La prestazione è posta a carico della Gestione APE.

Le parti si riservano di valutare l'estensione dell'ambito territoriale di riferimento, all'interno della Regione Veneto, a condizioni di reciprocità, qualora analoga prestazione sia erogata da altra Cassa Edile territoriale della Regione Veneto appartenente al sistema ANCE.

Il FRC





















Puel

Art. 13-bis

**Trattamento CIGO per apprendisti
per eventi meteorologici**

Dal 1° gennaio 2009 è istituito un trattamento economico straordinario per gli apprendisti operai.

In caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro dell'apprendista operaio messa in atto dall'impresa per eventi meteorologici che impediscono la normale prosecuzione dell'attività, l'impresa eroga mensilmente all'apprendista operaio non in prova un trattamento economico commisurato alla retribuzione che sarebbe spettata all'apprendista medesimo, in misura percentuale pari a quella prevista per il trattamento di C.I.G. ordinaria riconosciuto al personale operaio per i medesimi eventi, nei limiti dei massimali di intervento della C.I.G. stessa in vigore all'atto dell'evento, per le ore ordinarie (comprese tra 0 ore e il massimo di 40 ore settimanali) non lavorate.

Tale trattamento economico è erogato dall'impresa nel corso di ciascun anno solare per un importo complessivo non superiore a 150 ore per apprendista e per un numero di apprendisti massimo pari a quello fissato dalla normativa legale e contrattuale per il settore delle costruzioni.

Ai predetti fini per apprendisti si intendono sia i lavoratori assunti sulla base della normativa prevista dalla legge n. 196/1997, sia quelli assunti con una delle tipologie di apprendistato disciplinate dagli artt. 48 e 49 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche o integrazioni, sia quelle disciplinate dal D.Lgs. n. 167/2011.

Il suddetto trattamento economico all'apprendista operaio corrisposto dall'impresa è rimborsato all'impresa medesima dalla Cassa Edile e di Assistenza della provincia di Treviso se l'apprendista operaio è denunciato alla Cassa Edile e di Assistenza della provincia di Treviso nel mese dell'evento meteorologico da impresa in regola con i versamenti contributivi.

A tali fini l'impresa deve presentare alla Cassa Edile e di Assistenza della provincia di Treviso l'apposito modello di domanda predisposto dalla Cassa Edile stessa.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione consistente nella autorizzazione all'intervento della C.I.G. ordinaria per avverse condizioni meteorologiche rilasciata all'impresa dalla competente sede INPS per l'unità produttiva in cui è occupato l'apprendista e nella relativa domanda di richiesta dell'intervento riferito al personale operaio. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiamata autorizzazione dell'INPS.

Nell'ipotesi in cui le funzioni di tutore sono svolte dal titolare dell'impresa, da un socio, o da un familiare coadiuvante e nell'unità produttiva interessata non vi sia personale operaio interessato da CIG, la domanda deve essere presentata entro il termine previsto per la denuncia mensile dei lavoratori occupati (M.U.T.) relativa al periodo in cui si è verificato l'evento meteorologico o al periodo successivo e deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la titolarità delle funzioni di tutore e l'avvenuto verificarsi dell'evento meteorologico.

Il rimborso all'impresa del trattamento economico è finanziato dal Fondo Speciale costituito a seguito dell'accordo provinciale del 22 dicembre 2003.

Nel caso di reiezione della domanda CIG per il personale operaio da parte dell'INPS, non causata da tardiva presentazione della domanda per colpa dell'impresa, si applica quanto previsto all'art.9, commi 3 e 4 del C.C.N. L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.

Le parti sociali provinciali si danno atto che la disciplina del trattamento economico straordinario di cui al presente articolo, e già previsto in via sperimentale dall'accordo sindacale provinciale del 6

Plal

H RFE

T

Blu

[Signature]

novembre 2007, è conforme alla disciplina di cui all'allegato 33 dell'Accordo Nazionale 18 giugno 2008 e di cui all'art.92 (Disciplina dell'apprendistato) del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.

11.10.11



11.10.11



Art. 14

Fondo Speciale

L'aliquota prevista per il Fondo Speciale di cui all'Accordo Provinciale 22.12.2003 è determinata nella misura dello 0,35%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso. A decorrere dal 1° aprile 2012 l'aliquota è rideterminata nella misura dello 0,25%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.

Detta contribuzione è versata mensilmente alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, secondo le modalità di cui allo Statuto e relativo Regolamento della Cassa medesima.

Il Fondo Speciale generato dalla contribuzione suddetta viene alimentato, secondo le esigenze stabilite dalle parti, anche da risorse derivanti dal residuo della gestione del fondo APES la cui contribuzione è cessata al 31.12.2003, così come stabilito dall'accordo nazionale del 10 settembre 2003.

Tale Fondo Speciale è utilizzato per finanziare e sostenere le iniziative che saranno identificate dalle parti e realizzate dagli enti paritetici in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e formazione, nonché di previdenza integrativa di contratto.

In relazione a quanto sopra, le parti potranno definire, con specifici accordi, lo storno di risorse dal suddetto Fondo a favore dell'Ente Scuola Edile e a favore del Comitato Paritetico Territoriale.

Le parti sottoscritte si danno atto che la contribuzione di cui sopra non è destinata al finanziamento di prestazioni in favore dei lavoratori e pertanto non rientra nella base imponibile fiscale e previdenziale.

NOTE:



Allegato 9-bis

Art. 14 -bis

Fondo lavori usuranti

Le Parti sociali confermano, con decorrenza dal 1° ottobre 2010, l'istituzione del "Fondo lavori usuranti" di cui all'allegato 14 dell'Accordo 19 aprile 2010 di rinnovo del C.C.N.L. 18 giugno 2008 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e all'art.108, paragrafo 6, del medesimo C.C.N.L. 18 giugno 2008 per i lavori usuranti e pesanti, con la relativa contribuzione a carico delle imprese pari allo 0,10% della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, da versarsi mensilmente alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, secondo le modalità di cui allo Statuto e relativo Regolamento della Cassa medesima.

A decorrere dal 1° ottobre 2010 e fino al 30 settembre 2012, la Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso procederà a versare al Prevedi (quale contributo straordinario "Fondo di previdenza complementare Prevedi") a favore dei lavoratori ivi iscritti, una quota della predetta contribuzione del "Fondo lavori usuranti" in conformità a quanto previsto dall'allegato 14 dell'Accordo 19 aprile 2010.



Allegato 10

Art. 17 Orario di lavoro

Per gli impiegati ed i quadri la normativa dell'orario di lavoro è quella stabilita dall'art.43 e dall'art.54 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.

Per quanto concerne il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere, i quattro mesi dell'anno durante i quali è consentito alle imprese, ai sensi dell'art.8 del R.D. 10.09.1923 n.1955 e R.D. 10.09.1923 n.1957, come previsto dall'art.16 del D.Lgs. 8.04.2003 n.66, e previo avviso alla Direzione Provinciale di Lavoro – Settore Ispezioni, di superare l'orario normale di 40 ore settimanali, sono per la provincia di Treviso i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre.

In tali mesi, detto personale impiegatizio, su richiesta preventiva dell'impresa come regolamentata dall'art.19, terzo e quarto comma del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro eccedenti le 40 ore settimanali fino ad un massimo di 5 ore settimanali. Per tali prestazioni eccedenti, fermo restando il carattere ordinario del lavoro, sono dovute le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno di cui all'art. 54 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso. Resta fermo il rispetto del limite delle 48 ore settimanali come durata media di cui all'art.4 del D.Lgs. 8.04.2003 n.66.

* * *

L'indennità di reperibilità per gli impiegati, che acconsentono alla richiesta per iscritto del datore di lavoro di essere reperibili anche fuori dall'orario di lavoro normalmente praticato dall'impresa, di cui all'articolo 38, comma 3, lett. e) del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, è fissata, a decorrere dal 1° aprile 2012 nelle seguenti misure stabilite in relazione alla articolazione giornaliera o settimanale della richiesta:

Livelli	Compenso orario	Compenso giornaliero		
		16 ore giorno lavorato	24 ore giorno libero	24 ore giorno festivo
1°-2°-3° 4°- 5° 6° - 7°		6,00	8,00	9,00

Qualora il periodo di reperibilità abbia interessato due intere settimane consecutive, per il periodo seguente e consecutivo eccedente le due settimane, l'indennità sopra riportata verrà maggiorata del 10%.

L'indennità di reperibilità è dovuta per i periodi durante i quali il lavoratore rimane reperibile e in attesa di utilizzazione per sopperire ad esigenze non programmate nell'orario di lavoro, garantendo per iscritto al datore di lavoro la sua disponibilità a recarsi presso la sede, luogo di raccolta o nel

luogo di intervento, secondo le indicazioni del datore di lavoro, con i tempi normalmente necessari a raggiungere tale destinazione dalla propria residenza, o nei maggiori tempi indicati dal datore di lavoro in relazione alla specifica chiamata.

Il lavoratore dovrà informare il datore di lavoro del prevedibile tempo necessario per intervenire nel luogo in cui è chiamato.

Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e di quello necessario al successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari alla normale retribuzione senza maggiorazioni, oltre il rimborso delle eventuali spese per l'utilizzo del mezzo proprio secondo la tariffa ACI per una autovettura di 1200 cmc, e con esclusione di qualsiasi indennità o diaria di trasferta, ferma restando la non computabilità del tempo di guida e del tempo di viaggio ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro.

Le ore di intervento effettuato, rientrano nel computo dell'orario di lavoro.

Resta salva la possibilità, per il datore di lavoro e per il lavoratore, di concordare riposi compensativi.

Ai sensi delle norme vigenti, è permessa la deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive per i lavoratori che prestano la loro opera in regime di reperibilità garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero continuativo di 8 ore ed accordando una protezione adeguata.

L'indennità di reperibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. Pertanto essa non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.C.N.L., ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per tale titolo nelle imprese. Restano, invece, immutate le condizioni eventualmente già praticate da singole imprese se più favorevoli.

Allegato 11

Art. 18 Premio di produzione

In conformità alle previsioni contenute nell'art.46 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, e nell'Allegato 15 del medesimo Accordo 19.04.2010, dal 1° gennaio 2011 cessa l'E.E.T. e gli importi di E.E.T. in atto al 31 dicembre 2010 sono conglobati nel premio di produzione per gli impiegati.

Con riferimento a quanto sopra previsto, con decorrenza 1° gennaio 2011 gli importi del premio di produzione per gli impiegati sono stabiliti nelle seguenti misure:

Qualifiche/livelli	Dal 1° gennaio 2011	
	Premio produzione (importi mensili /euro)	
Quadri/Imp. 1a cat.super 7° livello	369,41	
Imp. 1a cat. 6° livello	337,34	
Imp. 2a cat. 5° livello	279,76	
Assist. tecn. 4° livello	253,89	
Imp.3a cat. 3° livello	233,48	
Imp. 4a cat. 2° livello	209,80	
Imp. 4a cat. Primo impiego 1° livello	180,16	













Art. 19

Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)

In conformità alle previsioni contenute negli artt. 46 e 38 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, e dal protocollo 15.12.2011 firmato da Ance, Feneal, Filca, Fillea del Veneto, è concordata l'istituzione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia di Treviso e a livello aziendale.

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.C.N.L., ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Le Parti sociali provinciali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, determinano annualmente l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, tenendo conto delle variazioni temporali, su base triennale, di indicatori/parametri provinciali e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.

Ai fini della determinazione annuale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, sono utilizzati, secondo le rispettive incidenze ponderali in termini percentuali, un indicatore determinato dalle Parti sociali provinciali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, nonché i seguenti quattro indicatori/parametri provinciali:

1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso;
2. Monte salari denunciato alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso;
3. Ore denunciate alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso;
4. Valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato dall'ISTAT per la Provincia di Treviso.

Le anzidette Parti sociali provinciali procedono ad individuare annualmente, con specifico atto, l'indicatore/parametro provinciale di propria competenza e le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali di ciascun indicatore/parametro provinciale al fine di una determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), correlata all'effettivo andamento congiunturale del settore quale rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi.

Le medesime Parti sociali provinciali procedono annualmente al raffronto degli indicatori/parametri provinciali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.

Ai fini delle verifiche annuali il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente sono composti di anni solari.

Ai fini dell'individuazione del triennio di riferimento devono essere presi quali anni solari l'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati ed i due precedenti. Il triennio immediatamente precedente è costituito dai tre anni solari precedenti all'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati.

Le Parti sociali determinano le modalità di computo del numero dei lavoratori iscritti, del monte salari e delle ore denunciate alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale è riconosciuto e determinato qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per almeno due degli indicatori/parametri considerati.

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]

L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale è determinato, per gli impiegati e, salvo quanto indicato successivamente, per gli apprendisti impiegati non minorenni, nella misura pari al 6% degli stipendi minimi mensili in vigore alla data del 1° gennaio 2010, per tutta la validità del presente contratto, qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per tutti gli indicatori/parametri considerati.

Qualora la variazione pari o positiva non dovesse risultare per tutti gli indicatori/parametri considerati, ma dovesse comunque risultare per almeno due degli stessi, il predetto importo è ridotto a una misura percentuale dello stesso pari alla somma delle incidenze percentuali relative agli indicatori/parametri per i quali risulta una variazione pari o positiva, e comunque non inferiore al 30%.

Per gli apprendisti impiegati minorenni, ai quali, nelle more del completamento della disciplina relativa all'istituto dell'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione, si applica la normativa contrattuale di cui all'art.92 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.

Le Parti sociali provinciali si incontrano entro il mese di ottobre di ciascun anno per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, in conformità alle previsioni contenute negli artt. 46 e 38 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.

L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), determinato in via definitiva a livello provinciale, è corrisposto in quote mensili.

Le Parti sociali provinciali comunicano, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso:

- l'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) determinato in via definitiva a livello provinciale, da corrispondersi dalle imprese, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei sotto indicati due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;
- l'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura minima provinciale, da corrispondersi dalle imprese, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei sotto indicati indicatori/parametri aziendali. Tale importo orario è stabilito in misura pari all'1,8 % dei minimi mensili in vigore alla data del 1° gennaio 2010 più il 50% dell'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) determinato in via definitiva a livello provinciale che eccede il precedente addendo;
- il periodo di decorrenza e di validità delle predette corrisposizioni;
- il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente validi per la verifica annuale a livello aziendale di cui sotto;
- le modalità di calcolo delle ore denunciate in Cassa Edile per la determinazione del relativo indicatore/parametro aziendale.

L'impresa procede alla determinazione degli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), dovuti a livello aziendale.

Ai fini di cui sopra l'impresa procede al calcolo dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:

1. ore relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse edili, anche diverse dalla Cassa Edile e di assistenza della Provincia di Treviso, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale. Per le imprese con solo impiegati, l'indicatore/ parametro a livello aziendale, sostitutivo delle ore denunciate in Cassa edile, sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro unico del lavoro;

Plac

4

N. P.

2. volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

L'impresa confronta tali indicatori/parametri aziendali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente, entrambi come comunicati dalle Parti sociali provinciali.

All'esito del predetto confronto, l'azienda:

a) corrisponderà direttamente all'impiegato, con decorrenza e per il periodo di validità previsti, gli importi mensili dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura determinata in via definitiva a livello provinciale, come comunicata annualmente dalle Parti Sociali, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;

b) corrisponderà direttamente all'impiegato, con decorrenza e per il periodo di validità previsti, gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) esclusivamente nella misura minima mensile provinciale, come comunicata annualmente dalle Parti Sociali provinciali, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori/parametri aziendali;

c) non corrisponderà l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe negative.

Ai fini di quanto previsto dalle precedenti lettere b) e c) verrà attivata la seguente procedura:

- l'impresa renderà una autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori/parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;
- la suddetta Associazione e/o la predetta Cassa Edile informeranno con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiveranno un confronto con le stesse per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate.

Per le imprese con solo impiegati, la precedente procedura verrà attivata solo con il consenso delle stesse e, in tal caso, la verifica verrà effettuata esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione afferente alle ore lavorate, così come registrate sul Libro unico del lavoro.

Le imprese di nuova costituzione devono corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura mensile stabilita a livello provinciale, come comunicata annualmente dalle Parti Sociali mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, di cui al ventunesimo comma lettera a), relativamente all'anno di costituzione. Successivamente l'erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) seguirà l'esito del confronto degli indicatori/parametri aziendale ed a tali fini e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto per 12 mensilità.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto, ai fini della corresponsione dell'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), la frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Nel caso di prestazione a tempo parziale, l'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto in misura proporzionale all'entità della prestazione lavorativa.

* * *

In sede di prima applicazione le Parti sociali provinciali concordano gli importi mensili dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) da corrispondere con decorrenza 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012.

Le Parti sociali provinciali comunicano entro il 30 aprile 2012, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso:

- l'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) determinato in via definitiva a livello provinciale, con validità dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, da corrispondersi dalle imprese qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;
- l'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura minima provinciale, con validità dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, da corrispondersi dalle imprese qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori/parametri aziendali;
- il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente validi per la verifica annuale a livello aziendale;
- le modalità di calcolo delle ore denunciate in Cassa Edile per la determinazione del relativo parametro aziendale.

In sede di prima applicazione, le imprese procedono alla determinazione degli importi mensili dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), dovuti a livello aziendale, entro il 30 aprile 2012. Gli importi relativi alle mensilità pregresse decorrenti dal mese di gennaio 2012 saranno corrisposti cumulativamente all'importo dovuto per il mese di giugno 2012.

Plac

Art. 21

**Comitato paritetico per la prevenzione degli infortuni,
l'igiene e l'ambiente di lavoro**

Per la esplicazione dei compiti di cui agli articoli 86 e 87 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, provvedono il "Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro" e l' "Ente Scuola Professionale per i lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Treviso".

Il Comitato Paritetico per la prevenzione degli infortuni e l'Ente Scuola Professionale per i lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Treviso costituiscono lo strumento idoneo per promuovere lo studio e l'attuazione delle misure atte a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori del settore edile e per il controllo dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Per il finanziamento del Comitato Paritetico, si provvederà mediante un contributo, a carico dei datori di lavoro, che a partire dal 1° gennaio 2007 è fissato nella misura dello 0,30% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.

* * *

Le parti confermano la validità dello strumento del Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

In tale contesto, le parti stipulanti indicano sin d'ora al Comitato Tecnico quali programmi prioritari, da attuare anche attraverso l'Ente Scuola Professionale per i lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Treviso:

- la adeguata formazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, in misura non inferiore a 32 ore di corso;
- lo svolgimento di corsi di prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori;
- la diffusione fra i lavoratori e le imprese di materiale di propaganda antinfortunistica;
- la vigilanza, in relazione ai rischi lavorativi tipi dei singoli cantieri, sul rispetto della normativa vigente riguardante le visite mediche preventive e periodiche;
- l'istituzione dell'anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nominati presso le imprese.

* * *

Al fine di valutare tecnicamente l'attività di verifica del Comitato Paritetico Territoriale, nell'ambito del Comitato Esecutivo è istituita una Commissione Tecnica di valutazione ed indirizzo composta da cinque componenti: un rappresentante per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori, un rappresentante di ANCE Treviso e il Direttore del CPT.

La Commissione Tecnica di valutazione e di indirizzo è coordinata dal Vice Presidente del Comitato Paritetico Territoriale.

La Commissione Tecnica di valutazione e di indirizzo costituisce altresì il riferimento per le azioni



di formazione e di informazione destinate ai rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza (RLS).

Il Rappresentante Territoriale della Sicurezza (RLST), nominato dalle organizzazioni sindacali sulla base del possesso dei requisiti tecnico-professionali indicati nell'allegato 12 dell'accordo 19.04.2010 di rinnovo del C.C.N.L. 18.06.2008, si rapporterà con il Comitato Paritetico Territoriale e svolgerà l'attività a supporto dei lavoratori dipendenti da imprese prive di RLS.

In occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo, la Commissione Tecnica di valutazione e di indirizzo presenta al Comitato stesso una relazione sull'attività svolta e le proprie proposte di indirizzo.

Le modalità di espletamento dell'incarico al RLST ed i relativi oneri saranno definiti tra le parti con apposito regolamento in conformità al citato allegato 12 dell'accordo del 19.04.2010 e a quanto previsto dal punto 9 del protocollo 15.12.2011 firmato da Ance Veneto e Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL del Veneto.

Le parti concordano nel porre in essere ulteriori iniziative idonee alla prevenzione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro e a sostenere la costituzione, nelle singole imprese, di ulteriori Rappresentanti della Sicurezza (RSL), oltre a quelli già presenti nelle imprese.

A tale fine si impegnano a promuovere, nel mese di novembre di ogni anno, una serie di iniziative, da realizzare anche attraverso gli Enti Paritetici, utilizzando le ore a disposizione dei lavoratori, per specifiche iniziative formative e divulgative programmate dai Comitati di Gestione dei suddetti Enti Edili.

Al Fr

Prel

Art. 22

Formazione professionale

Le parti, preso atto della necessità di attribuire effettiva consistenza ed incidenza economica e strutturale alle attività di formazione, in relazione all'attuale mercato del lavoro, si impegnano ad avviare quelle iniziative utili a formare i giovani che entrano nel settore, e a valorizzare la professionalità degli operai che già esplicano l'attività nel settore edile, e a qualificare /riqualificare personale per l'effettiva occupabilità nel settore, mediante iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento secondo le esigenze del mercato del lavoro nonché, di concerto con il Comitato Paritetico, alla formazione prevista dal D.Lgs. n.81/2008.

Le attività di formazione dell'Ente Scuola Professionale saranno rivolte di massima a:

- giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
- giovani neo diplomati e neo laureati;
- giovani titolari di contratti di apprendistato o formazione lavoro;
- personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese.

Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di cui al presente articolava rilasciato un apposito attestato con indicazione del corso frequentato e esito degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi. A tali lavoratori verrà applicato quanto previsto dall'articolo 91 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.

All'Ente scuola è inoltre demandato il compito, tenuto conto anche delle normative nazionali e regionali, di avviare una collaborazione strutturata con Regione, Provincia al fine di integrare istruzione e formazione e rendere più efficaci i servizi all'impiego.

A fronte della forte presenza di lavoratori migranti nel territorio, le Parti ritengono necessarie specifiche azioni formative ed informative nei confronti degli stessi, con il coinvolgimento del Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, rivolte in particolare a:

- percorsi di formazione d'accesso alla lingua italiana;
- accesso al cantiere;
- comprensibilità del lessico di cantiere e della segnaletica.

* * *

Il contributo a favore dell'Ente Scuola Professionale per i lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Treviso, di cui all'art. 91 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, è fissato nella misura dello 0,50%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso. A decorrere dal 1° aprile 2012 il contributo stesso è fissato nella misura dello 0,65%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.

Il contributo va versato mensilmente alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, secondo le modalità di cui allo Statuto e relativo Regolamento della Cassa medesima.

[Handwritten signatures and initials]

Tale misura potrà essere variata dalle parti contraenti, con effetto non retroattivo, nel corso di validità del presente Contratto sia in relazione all'andamento della gestione sia tenuto conto delle nuove iniziative che venissero adottate.



NFE



Bla



Puel



Art. 22-bis

Libretto per la formazione professionale e anagrafica

E' istituito, sulla base dei modelli approvati dalle Parti Sociali nazionali, il libretto della formazione professionale rilasciato dall'Ente Scuola Professionale per i lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Treviso.

Viene costituita di conseguenza l'anagrafica di coloro ai quali è stato rilasciato il libretto e che hanno partecipato ad eventi ed iniziative di formazione organizzate dall'Ente Scuola Professionale per i lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Treviso e dal Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, ivi compresa l'anagrafica dei rappresentanti per la sicurezza (Rls).

A tali anagrafiche accede anche il personale impiegatizio.

L'anagrafica costituisce una banca dati delle professionalità e delle competenze che il sistema delle costruzioni rappresenta nella provincia di Treviso rafforzando le potenzialità degli strumenti che le Parti intendono porre in essere in materia di mercato del lavoro, sicurezza, legalità e previdenza integrativa contrattuale.

Le parti concordano di attivare modalità di accesso alle anagrafica, di coloro ai quali è stato rilasciato il libretto di formazione, anche on line attraverso il sito dell'Ente Scuola Professionale per i lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Treviso e del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Tali anagrafiche verranno aggiornate tempestivamente in modo tale che gli utenti possano avere sempre a disposizione la posizione aggiornata della formazione fatta.

Art. 25
Cariche sindacali

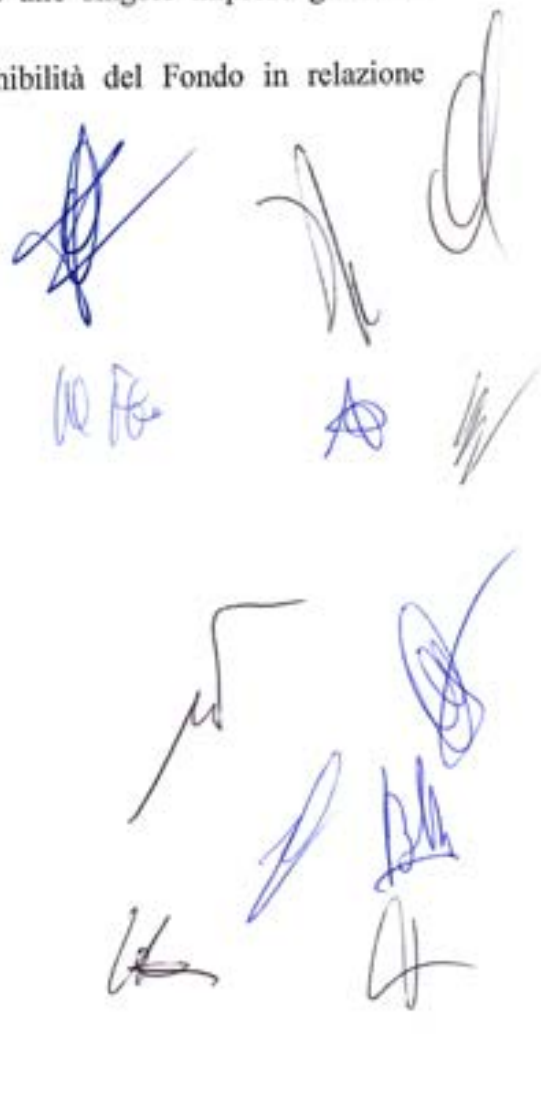
I permessi retribuiti ai componenti gli organi direttivi sindacali di cui alla lett.b) dell'art.105 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso saranno richiesti per iscritto alle imprese dalle organizzazioni sindacali di appartenenza a firma dei rispettivi segretari e comunicati tempestivamente dalle predette organizzazioni alla Cassa Edile ed Assistenza della Provincia di Treviso.

Anche per quanto attiene alla richiesta dei permessi retribuiti dei dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lett.a) dell'art.105 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, le organizzazioni sindacali stipulanti il presente Contratto collettivo provinciale provvederanno a darne tempestiva comunicazione alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso.

La Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso provvede a rimborsare alle singole imprese gli oneri sostenuti in applicazione delle lettere a) e b) dell'art.105 del vigente C.C.N.L. e nelle misure fissate dalla successiva lett.c) dello stesso articolo, mediante il Fondo cariche sindacali alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro determinato nella misura dello 0,05%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.

Dal 1° aprile 2012 è sospesa la relativa contribuzione a carico dei datori di lavoro e la Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso provvede a rimborsare alle singole imprese gli oneri sostenuti mediante l'esistente Fondo cariche sindacali.

Le Parti si impegnano a monitorare periodicamente la disponibilità del Fondo in relazione all'andamento delle prestazioni erogate.



Art. 28

Decorrenza e durata

Il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Treviso, avrà decorrenza dal 1° gennaio 2012, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, e scadenza il 31 dicembre 2013, salvo, per la scadenza, diverse disposizioni della contrattazione collettiva nazionale.

Al Fa

P. Uel

Allegato 18

Allegato B - Rimborso forfetario frequenza corsi

In coerenza con gli impegni assunti dalle parti sociali provinciali e con le iniziative in corso sui temi della sicurezza e della formazione dei lavoratori, ed in continuità con quanto previsto dagli Accordi 22 dicembre 2003, 10 dicembre 2004 e 26 ottobre 2006, stipulati dalle parti sociali provinciali, le stesse, è convenuto quanto segue.

All'impresa che invia propri lavoratori a frequentare corsi di formazione organizzati dall'Ente Scuola Edile con oneri a suo carico per le ore di frequenza, è riconosciuto un rimborso forfetario per gli oneri sostenuti.

Hanno diritto a tale rimborso le imprese che risultino iscritte alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, almeno per un periodo di 3 mesi anteriore alla data della richiesta, e che siano in regola con i versamenti alla stessa dovuti.

Il rimborso forfetario spetta nella misura di euro 10,00, a prescindere dal livello contrattuale del lavoratore, moltiplicata per il numero di ore di frequenza del corso di formazione. Il rimborso forfetario spetta nella misura massima corrispondente a 16 ore di formazione effettuate per ciascun dipendente e per ciascun anno finanziario della Cassa Edile (1° ottobre-30 settembre).

I corsi di formazione in relazione ai quali è riconosciuto il rimborso sono quelli organizzati dall'Ente Scuola, anche su iniziativa del C.P.T. Il rimborso non è riconosciuto per i corsi di formazione di 8 ore per i singoli lavoratori di cui all'art.37 del D.Lgs. n.81/2008 e art.87 (Rappresentante per la sicurezza) del C.C.N.L. del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Allegato 12 dell'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.

Per ottenere il rimborso l'impresa deve, a pena di decadenza, presentare domanda, su conforme modello, alla Cassa Edile entro 90 giorni dalla fine del mese in cui è terminato il corso frequentato dal dipendente.

Il rimborso forfetario di cui sopra è effettuato utilizzando il Fondo speciale.

Le Parti confermano il carattere di sperimentaltà del rimborso e l'impegno a valutare le risultanze economiche e gli andamenti della gestione del Fondo speciale entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including "Al Fe", "Puel", and several other illegible marks.

Allegato 19

Allegato C - Regolamento relativo all'accantonamento e al pagamento dell'E.V.R per gli operai

A norma dell'art.3 del presente contratto il criterio convenzionale per l'accantonamento mensile, al netto delle ritenute di legge, dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è il seguente:

a) Calcolo delle ritenute fiscali e contributive

L'impresa provvede a calcolare l'ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali a carico dell'operaio sull'intera retribuzione lorda, costituita dalla retribuzione diretta e dall'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di cui all'art.3 del presente contratto.

b) Accantonamento netto presso la Cassa Edile

L'importo mensile che deve essere accantonato presso la Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso è determinato nella misura convenzionale dell'80% dell'importo mensile Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) spettante mensilmente all'operaio. A tali fini l'impresa presenterà alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso l'ordinaria denuncia mensile con distinta indicazione degli importi mensili dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), accantonati. Gli stessi devono essere accantonati alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso sommandoli alle altre voci che compongono la denuncia mediante unico versamento.

c) Retribuzione diretta netta

Le retribuzione netta erogata direttamente all'operaio da parte dell'impresa è costituita dalla retribuzione lorda detratti i contributi e le ritenute fiscali, l'accantonamento netto per ferie e gratifica natalizia, nonché l'accantonamento dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nell'importo di cui al punto b).

d) Contabilizzazione degli importi da parte della Cassa Edile

La Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso accantona sul conto individuale del singolo lavoratore gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) accantonati, secondo il criterio convenzionale di cui al punto b).

e) Lavoratori in trasferta in una Provincia del Veneto aderente all'Accordo interprovinciale 20 maggio 2008

La regolamentazione di cui ai precedenti punti da a) a d) si applica anche per i lavoratori in trasferta, iscritti e versanti presso la Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, in applicazione dell'Accordo interprovinciale 20 maggio 2008 (c.d. Accordo sulla "trasferta veneta"), e successive modifiche ed integrazioni, e che continuano ad applicare il Contratto Collettivo Provinciale di lavoro valido per la Provincia di Treviso.

f) Lavoratori, anche in trasferta, iscritti e versanti presso altre Casse Edili

Per i lavoratori, anche in trasferta, iscritti e versanti presso Casse Edili diverse dalla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, sempre che si applichi il Contratto Collettivo Provinciale di lavoro valido per la Provincia di Treviso, deve essere presentata distinta denuncia alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso ai soli fini dell'accantonamento e versamento degli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.).

g) Lavoratori in trasferta iscritti e versanti presso la Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso

Per i lavoratori in trasferta, iscritti e versanti presso la Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, per i quali si applichi un Contratto Collettivo Provinciale di lavoro valido per una Provincia diversa da quella di Treviso, l'impresa non deve includere nella apposita denuncia mensile alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso gli importi dell'Elemento Variabile della

PUE

1

1

1

1

Retribuzione (E.V.R.) che non sono oggetto di accantonamento presso la medesima Cassa Edile. In questi casi si applica la disciplina dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) contenuta nel Contratto Collettivo Provinciale di lavoro applicato.



NA



Paul